

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2015

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [K.U. contro la Svizzera](#) del 20 gennaio 2015 (n. 30349/13)

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); controversia risolta

Il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, ha fatto valere che un allontanamento verso lo Sri Lanka lo esporrebbe al rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU e violerebbe il diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU. L'Ufficio della migrazione del Cantone di Soletta ha riesaminato il caso del ricorrente. In seguito, il 25 settembre 2014, l'allora Ufficio federale della migrazione ha riammesso il ricorrente sul territorio. Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (unanimità).

Sentenza [Papillo contro la Svizzera](#) del 27 gennaio 2015 (n. 43368/08)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); legalità della detenzione

La causa riguarda la presa in carico del ricorrente, criminale affetto da turbe psichiche e internato in una clinica psichiatrica, che si era opposto al trattamento ed era stato pertanto incarcerato. Successivamente, il ricorrente si era dichiarato disponibile a seguire un trattamento, ma aveva rifiutato di presentarsi al colloquio propositogli da una clinica psichiatrica. Per questa ragione era stato curato in prigione. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), il ricorrente ha deplorato in particolare di essere stato detenuto in un penitenziario anziché in una casa di cura.

La Corte ha rilevato che la privazione della libertà era stata disposta nei modi previsti dalla legge. Ha constatato di non aver mai rilevato l'esistenza di un problema strutturale in Svizzera riguardo alla presa in carico di criminali affetti da turbe psichiche e ha aggiunto che le autorità hanno preso contatto con diversi istituti disposti ad accogliere il ricorrente a partire dal momento in cui si è dichiarato disponibile a seguire un trattamento. I contatti sono stati interrotti in seguito al rifiuto del ricorrente di presentarsi al colloquio proposto da una clinica. Durante la detenzione, il ricorrente ha beneficiato di regolari consulti medici e di un trattamento con neurolettici, che ha prodotto una stabilizzazione del suo stato di salute e condotto di conseguenza alla sua scarcerazione. Non violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Haldimann e altri contro la Svizzera](#) del 24 febbraio 2015 (n. 21830/09)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); utilizzo di telecamere nascoste da parte dei giornalisti

La causa riguarda la condanna di quattro giornalisti, i ricorrenti, colpevoli di aver registrato di nascosto l'intervista a un agente assicurativo e di averla poi divulgata nell'ambito

dell'inchiesta del programma televisivo «Kassensturz», volta a denunciare la scarsa qualità delle consulenze nel settore assicurativo. I ricorrenti hanno deplorato che la condanna al pagamento di multe penali costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione.

La Corte ha considerato che il tema dell'inchiesta concerne un dibattito di grande interesse pubblico. Ha constatato che l'inchiesta oggetto della controversia non è incentrata sulla figura dell'agente assicurativo, bensì sulle pratiche commerciali di un'intera categoria professionale. Per quanto riguarda la volontà dei ricorrenti di rispettare le regole della deontologia giornalistica, ha altresì reputato che conviene concedere loro il beneficio del dubbio, dal momento che l'uso della telecamera nascosta è stato limitato. Inoltre, la veridicità dei fatti non è stata contestata. La Corte ha accordato particolare importanza al fatto che i ricorrenti abbiano reso irriconoscibili il volto e la voce dell'agente assicurativo e che l'intervista non si sia svolta nei locali solitamente frequentati dallo stesso. Violazione dell'articolo 10 CEDU (6 voti contro 1).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Decisione [A.M.E contro i Paesi Bassi](#) del 13 gennaio 2015 (n. 51428/10)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); minaccia di espulsione di un cittadino somalo verso l'Italia in applicazione del regolamento Dublino II

Il ricorrente è entrato illegalmente in Italia nel 2009. Due giorni dopo è stato ammesso in un centro di accoglienza per richiedenti l'asilo. Ha beneficiato inoltre di un permesso di soggiorno per una protezione sussidiaria valida tre anni. Tuttavia, il ricorrente ha lasciato il centro di accoglienza con destinazione ignota prima della scadenza del permesso e ha poi presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere che un allontanamento verso l'Italia lo esporrebbe al rischio di un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU a causa delle cattive condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in Italia.

Diversamente dal caso *Tarakhel contro la Svizzera* (cfr. rapporto trimestrale, 4° trimestre 2014), la Corte ha ritenuto che il ricorrente è un giovane capace e senza persone a carico. In merito al trasferimento in Italia dei richiedenti l'asilo in applicazione del regolamento Dublino II, ha altresì considerato che le autorità olandesi raggiungono un accordo con le autorità italiane sulle modalità e i tempi dei trasferimenti e che, in linea di principio, viene dato un preavviso di tre giorni. La Corte ha sostenuto che la situazione attuale in Italia non è paragonabile a quella della Grecia all'epoca della sentenza *M.S.S. contro il Belgio e la Grecia* e che la struttura e lo stato dei centri di accoglienza in Italia non possono rappresentare di per sé un ostacolo all'allontanamento dei richiedenti l'asilo verso questo Paese. Considerato il trattamento che le autorità italiane hanno riservato al ricorrente dopo il suo arrivo in Italia, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha ragione di temere trattamenti che, da un punto di vista materiale, fisico o psichico, possano rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 3 CEDU in ragione della loro severità. Irricevibile (unanimità).

Sentenza [Helhal contro la Francia](#) del 19 febbraio 2015 (n. 10401/12)

Trattamento degradante (art. 3 CEDU); assenza di rieducazione e inaccessibilità delle strutture sanitarie per un detenuto portatore di un grave handicap

Il ricorrente soffre di paraplegia degli arti inferiori e di incontinenza. Al momento, sta scontando una pena detentiva di trent'anni.

A causa dell'inaccessibilità alle cure durante la detenzione, il ricorrente ha lamentato dinanzi alla Corte di subire un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU.

La Corte ha ritenuto che il mantenimento in detenzione del ricorrente non è di per sé incompatibile con l'articolo 3 CEDU. Tuttavia, le autorità nazionali non hanno garantito che al ricorrente venissero risparmiati trattamenti contrari alla CEDU. Tenuto conto del grave handicap e dell'incontinenza che affliggono il ricorrente, la Corte ha concluso che il periodo di detenzione, in cui il ricorrente non ha potuto beneficiare di alcun tipo di trattamento rieducativo né farsi la doccia se non con l'aiuto di un altro detenuto, ha implicato sofferenze più acute di quelle connaturate alla privazione della libertà. Violazione dell'articolo 3 CEDU, divieto di trattamenti degradanti (unanimità).

Sentenza [Corbet e altri contro la Francia](#) del 19 marzo 2015 (n. 7494/11, 7493/11 e 7989/11)

Diritto ad un processo equo e diritto alla presunzione di innocenza (art. 6 par. 1 e 2 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); utilizzo nel procedimento penale delle dichiarazioni rese sotto costrizione dinanzi a una commissione parlamentare d'inchiesta; legalità della detenzione

La causa riguarda i perseguimenti penali e la condanna dei ricorrenti. I ricorrenti, condannati per appropriazione indebita degli averi di una compagnia aerea, posta in seguito in liquidazione giudiziaria, si sono appellati all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 CEDU (diritto ad un processo equo e diritto alla presunzione di innocenza), denunciando una violazione del diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, del diritto alla presunzione di innocenza e dei diritti di difesa. Secondo i ricorrenti, il rapporto sul fallimento della compagnia aerea che la commissione parlamentare ha trasmesso al pubblico ministero ha costituito il fondamento per i perseguimenti penali avviati contro di loro. Riguardo all'articolo 5 paragrafo 3 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), il signor Corbet ha altresì contestato la detenzione intervenuta tra la fine del fermo di polizia e la presentazione dinanzi al giudice istruttore.

In merito all'articolo 6 CEDU, la Corte ha considerato che l'utilizzo nel procedimento penale delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta non ha avuto alcun impatto sul verdetto di colpevolezza o sulle pene inflitte. Irricevibile (maggioranza).

Riguardo alla detenzione del signor Corbet, la Corte ha constatato l'assenza di una base legale ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 sottolineando che, al momento dei fatti, la detenzione intervenuta tra la fine del fermo di polizia e la presentazione dinanzi al giudice istruttore non aveva alcun fondamento giuridico nel diritto francese. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Cleve contro la Germania](#) del 15 gennaio 2015 (n. 48144/09)

Diritto ad un processo equo e diritto alla presunzione di innocenza (art. 6 par. 1 e 2 CEDU); dichiarazioni contenute in una sentenza di assoluzione di un tribunale regionale

Appellandosi all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 CEDU (diritto ad un processo equo e diritto alla presunzione di innocenza), il ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni contenute nella sentenza di assoluzione del tribunale regionale suggeriscono la colpevolezza dell'imputato. Da tali dichiarazioni sembra emergere infatti la base fattuale degli avvenimenti riportati dalla testimone (la figlia dell'imputato), ovvero l'abuso sessuale ai danni della figlia.

Considerate le circostanze del caso, e in particolare la formulazione diretta e non condizionale delle dichiarazioni oggetto della controversia e l'importanza che la motivazione di una corte penale può rivestire per i procedimenti giudiziari successivi, la Corte ha ritenuto che le

dichiarazioni del tribunale regionale non si sono limitate a formulare un dubbio e che il linguaggio utilizzato non è adeguato. Ha altresì sostenuto che nelle circostanze del caso tali dichiarazioni contraddicono o addirittura inficiano l'assoluzione del ricorrente, dal momento che corrispondono a una constatazione di colpevolezza. Violazione (unanimità).

Sentenza [Bochan contro l'Ucraina \(n. 2\)](#) del 5 febbraio 2015 (n. 22251/08) (Grande Camera)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 Protocollo n. 1); mancanza di equità di un procedimento riaperto in seguito alla constatazione di violazione della CEDU nell'ambito di un procedimento civile chiuso

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto ad un processo equo) e all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), la ricorrente ha denunciato il procedimento condotto nell'ambito del ricorso da lei presentato in seguito a circostanze eccezionali. Secondo la ricorrente, la Corte suprema non ha tenuto conto delle conclusioni formulate dalla Corte EDU nel quadro di un primo ricorso, avviato dalla ricorrente stessa, in merito alla mancanza di equità di un procedimento di rivendicazione della proprietà immobiliare. La ricorrente ha denunciato inoltre che la motivazione della Corte suprema riguardo all'esito del primo ricorso è in contraddizione con le conclusioni della Corte EDU.

La Corte EDU ha ritenuto che, la Corte suprema avendo alterato la sua sentenza, la ricorrente non ha potuto sottoporre a riesame la sua domanda di rivendicazione della proprietà nel quadro del procedimento, assimilabile a quello di cassazione, previsto dal sistema giurisdizionale ucraino. Si è dichiarata competente per l'esame della nuova censura, formulata con il secondo ricorso, senza interferire in tal modo con le prerogative dell'Ucraina e del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 46 CEDU (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze). Ha altresì ricordato che, se spetta agli Stati contraenti decidere la modalità preferenziale per eseguire le sentenze della Corte, il modo migliore per riportare il ricorrente alla situazione iniziale consiste nel prevedere procedure che permettano di ritornare su una causa alla luce di una constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Esame dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 non necessario (unanimità).

Sentenza [Bohlen contro la Germania](#) del 19 febbraio 2015 (n. 53495/09)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); utilizzo non autorizzato del nome di una personalità pubblica in una pubblicità satirica

Il ricorrente ha pubblicato un libro, di cui erano stati eliminati alcuni passaggi con decisione giudiziaria. Successivamente, una società del tabacco ha lanciato una pubblicità, in cui viene fatto riferimento alla vicenda e compare il nome del ricorrente.

Invocando l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha lamentato dinanzi alla Corte che lo Stato non ha offerto la tutela necessaria a scongiurare l'utilizzo non autorizzato del suo nome da parte della società del tabacco. La Corte ha ritenuto che la pubblicità oggetto di controversia costituisce un tema d'interesse pubblico, dal momento che affronta, in un arco di tempo poco distante dall'episodio, la pubblicazione del libro e la controversia che ne è conseguita in modo umoristico e satirico. Ha constatato che la pubblicità oggetto della controversia allude solamente a un evento mediatico e non riporta dettagli della vita del ricorrente. Inoltre, secondo la Corte, pubblicando il suo libro il ricorrente si è esposto consapevolmente all'opinione pubblica. La pubblicità non contiene elementi degradanti o negativi nei riguardi del ricorrente non fumatore e non lascia intendere in alcun modo un'identificazione di quest'ultimo con il prodot-

to pubblicizzato. Infine, la Corte ha ritenuto che solo un numero ristretto di persone potrebbe mettere in relazione la pubblicità con il ricorrente, dal momento che nella pubblicità non figurano né il cognome né una foto dell'autore del libro. Ha altresì considerato che le autorità nazionali hanno ponderato con attenzione i diritti concorrenti delle parti coinvolte. Non violazione (6 voti contro 1).

Sentenza [Paradiso e Campanelli contro l'Italia](#) del 27 gennaio 2015 (n. 25358/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato all'estero da madre surrogata senza legame biologico con i ricorrenti

La causa riguarda la presa in carico da parte dei servizi sociali italiani di un bambino di nove mesi, nato in Russia in seguito alla firma di un contratto di maternità sostitutiva da parte di una coppia senza alcun legame biologico con il bambino.

Appellandosi all'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti hanno deplorato in particolare l'allontanamento del bambino e il rifiuto di riconoscere, tramite la trascrizione del certificato di nascita nei registri dello stato civile italiano, la filiazione stabilita all'estero.

Le autorità italiane hanno ritenuto che i ricorrenti abbiano provato a eludere il divieto vigente in Italia di fare ricorso a una madre sostitutiva e le regole dell'adozione internazionale. Dal canto suo, la Corte ha considerato che, nonostante non vi sia alcun legame biologico e il periodo in cui i ricorrenti si sono occupati del bambino sia breve, le considerazioni di ordine pubblico che hanno determinato le decisioni delle autorità italiane non possono prevalere sull'interesse superiore del minore. Ricordando che l'allontanamento di un bambino da un contesto familiare rappresenta una misura estrema, giustificabile solamente in caso di pericolo immediato per il bambino, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non fossero intervenute le condizioni per l'allontanamento. Tuttavia, le conclusioni della Corte non obbligano lo Stato a riconsegnare il bambino ai ricorrenti, dal momento che si ritiene che il minore abbia sviluppato nel frattempo un legame affettivo con la famiglia affidataria, presso cui vive dal 2013. Violazione (5 voti contro 2).

Sentenza [Kuppinger contro la Germania](#) del 15 gennaio 2015 (n. 62198/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); assenza di ricorso per l'accelerazione del procedimento riguardante il diritto di visita di un padre a un figlio nato fuori matrimonio

Appellandosi agli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 6 paragrafo 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha lamentato in particolare la durata eccessiva del procedimento avviato per rendere esecutive le decisioni giudiziarie che gli accordano il diritto di visitare il figlio e ha fatto valere che la multa amministrativa inflitta alla madre del bambino fosse troppo bassa per sortire effetto coercitivo. Il ricorrente ha altresì sostenuto di non aver avuto a disposizione alcun mezzo di ricorso efficace per lamentare la durata eccessiva del procedimento.

Riguardo all'articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto che è lecito domandarsi se la multa amministrativa di 300 euro inflitta dalle autorità giudiziarie tedesche possa avere effetto coercitivo sulla madre del bambino, che ha continuato a impedire qualsiasi contatto tra il ricorrente e il

figlio. Ha rilevato inoltre che il procedimento di esecuzione è durato più di dieci mesi e ha constatato diversi ritardi imputabili ai tribunali tedeschi. Ha pertanto considerato che le autorità giudiziarie tedesche non hanno adottato misure efficaci per rendere esecutiva la decisione provvisoria in merito al diritto di visita. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Al tempo stesso, la Corte non ha giudicato eccessiva la durata dell'esecuzione della decisione di sorveglianza dell'esercizio del diritto di visita o della procedura di controllo delle modalità del diritto di visita. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

In merito all'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, la Corte ha altresì ritenuto che il ricorrente non si è potuto avvalere, nel diritto tedesco, di un ricorso efficace per lamentare la durata del procedimento. Un ricorso del genere avrebbe consentito al ricorrente di beneficiare di un'indennità finanziaria e di accelerare il procedimento sul diritto di visita dinanzi ai tribunali di famiglia. Violazione dell'articolo 13 CEDU (unanimità).